



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G.B. Cerletti"  
CONVITTO ANNESSO**

**Regolamento del Convitto**

**Titolo I**

**Disposizioni generali**

**Art. 1 Finalità**

L'istituzione educativa ha la facoltà di darsi un regolamento interno nei limiti stabiliti dalle leggi istitutive, ed in relazione alla vita interna. Il Convitto annesso all'Istituto Tecnico Agrario ha la facoltà di educare, istruire, favorire l'organico sviluppo psicofisico, sociale, culturale dei convittori, semiconvittori e garantire il carattere residenziale degli studi

**Art. 2 Domanda di riammissione ed ammissione**

Per l'ammissione e la riammissione in Convitto o Semiconvitto, i genitori (o chi ne esercita la potestà), previa visione ed accettazione del presente regolamento, presentano domanda scritta al Dirigente Scolastico con apposito modulo predisposto dall'Istituzione Scolastica. La domanda deve essere presentata contestualmente alla richiesta di iscrizione scolastica. La richiesta di ammissione può essere consegnata manualmente o spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno presso l'ufficio competente. **Dei 62 posti in convitto, n°20 posti vengono assegnati prioritariamente agli iscritti alla prima classe, di cui n°17 posti riservati agli iscritti all'Istituto Tecnico e n° 3 posti riservati all'Istituto Professionale, i restanti n° 42 posti alle riammissioni e poi alle nuove ammissioni secondo le modalità ed i criteri previsti ai successivi articoli 3 e 4.**

**Art. 3 Criteri di ammissione e Riammissione**

Qualora il numero delle domande di ammissione alla prima classe fossero superiori a 20, sarà redatta dal collegio istitutori, una specifica graduatoria di ammissione tenendo conto:

- a) dei tempi di percorrenza per raggiungere la sede scolastica con mezzi pubblici.

Per la riammissione si richiedono i seguenti requisiti:

- a) Non essere stato bocciato a giugno, salvo comprovati motivi non dipendenti dalla volontà dello studente;
- b) comportamento adeguato alle regole comuni di convivenza civile;
- c) Non applicazione delle sanzioni previste per le mancanze gravi di cui all'art.16.2 (lettera - i-j) e per le mancanze gravissime di cui all'art. 16.3 del presente regolamento;
- d) I convittori con "giudizio sospeso" sono riammessi salvo il rispetto dei punti b) e c).

La mancanza di uno o più dei requisiti richiesti può comportare la non riammissione del convittore che è deliberata dal Collegio degli Istitutori entro il mese di giugno.

Qualora i posti disponibili fossero inferiori al numero delle riammissioni, viene redatta dal Collegio degli Istitutori una specifica graduatoria di riammissione tenendo conto:

- a) Dei tempi di percorrenza per raggiungere la sede scolastica, con mezzi pubblici:

**punti da 0 a punti 25**

- b) del profitto scolastico: giudizio sospeso con 3 materie: **punti 0**;

giudizio sospeso con 2 materie: **punti 5**;

giudizio sospeso con 1 materia: **punti 10**;

media dal 6 al 6,99: **punti 25**;

media dal 7 al 7,99: **punti 30**;

media dal 8 al 8,99: **35**;

media > 9: **punti 40**

- c) della maggiore età alla data di inizio dell'anno scolastico: **maggiore età punti 0, minore**

**età: punti 15**

- d) vengono assegnati, in aggiunta, **punti 5** ai convittori che dal 3°anno scelgono il corso vitivinicolo, constatata la scarsa presenza sul territorio delle Scuole enologiche
- e) E' facoltà del Collegio Istitutori di considerare eventuali casi particolari di riammissione

In caso di parità di punteggio complessivo, la discriminante sarà a favore del minore.

**Art. 4 Ammissione**

Il Collegio Istitutori redige due distinti elenchi di ammissione, rispettivamente, in convitto e semiconvitto. In caso di una o più rinunce dei convittori o semiconvittori regolarmente ammessi, il posto sarà assegnato scorrendo le rispettive graduatorie sino ad esaurimento ed a completamento dei posti disponibili. Il ripetente e/o l'allievo iscritto alla classe successiva alla prima, proveniente anche da altro Istituto, può presentare domanda nei modi e nelle forme previste dall'art 2, ma viene inserito in coda alle rispettive graduatorie. In questo caso, trattandosi di ammissione eccezionale, si richiede:

- esaurimento delle graduatorie;
- parere favorevole del Dirigente Scolastico, sentito il Collegio degli Istitutori.

**Art. 5 Documenti richiesti**

I convittori o semiconvittori ammessi e riammessi, devono presentare la seguente documentazione:

- fotocopia della tessera sanitaria,
- dichiarazione di consenso per la partecipazione dei convittori e semiconvittori alle attività programmate all'esterno o all'interno dell'istituto diverse dalle visite di studio secondo l'apposito modello,
- dichiarazione di consenso alle uscite giornaliere secondo l'apposito modello,
- dichiarazione di consenso ai convittori maggiorenni di recarsi a scuola e rientrare in Convitto al termine delle lezioni, non accompagnati dall'Istitutore, secondo l'apposito modello,
- dichiarazione di consenso ai convittori di rientrare in Convitto al termine delle lezioni il sabato e i prefestivi, non accompagnati dall'Istitutore, secondo l'apposito modello,
- ricevuta del pagamento della 1° rata della retta.

**Art. 6 Retta convitto e semiconvitto**

La retta annuale è stabilita dal Consiglio di Istituto e si riferisce al solo periodo scolastico, secondo il calendario stabilito dalle competenti autorità. Se viene presentata richiesta è ammessa la rateizzazione bimestrale della retta annuale.

Il pagamento delle rette deve essere effettuato con gli appositi moduli entro i seguenti termini:

- 1^ rata entro il 15 maggio per le riammissioni,  
entro il mese di luglio per le ammissioni,
- 2^ rata entro il 30/09
- 3^ rata entro il 30/11
- 4^ rata entro il 31/01
- 5^ rata entro il 31/03

Il pagamento della retta dà diritto al convittore al vitto, all'alloggio, al servizio di lavanderia.

La famiglia ha l'obbligo del regolare pagamento della retta utilizzando i bollettini di conto corrente postale dell'Istituto, allegati alla lettera di ammissione o riammissione al Convitto o al Semiconvitto. Le attestazioni dei versamenti effettuati dovranno essere consegnate al coordinatore del Convitto entro i termini di scadenza.

Il convittore o semiconvittore che non ottemperi al pagamento entro il trentesimo giorno viene sospeso rispettivamente dal Convitto o Semiconvitto, fermo restando l'obbligo di corrispondere

quanto ancora dovuto ai sensi del penultimo comma del presente articolo.

Il pagamento integrale della retta è dovuto anche nel caso in cui il convittore o semiconvittore dovesse ritirarsi dal Convitto o ne venisse espulso. Il Dirigente Scolastico, sentito il Collegio degli Istitutori, previa richiesta dell'interessato e solo se il bilancio del convitto lo consente, ha la facoltà di proporre, al Consiglio di Istituto e durante l'anno scolastico, una riduzione della retta a convittori e/o semiconvittori meritevoli per profitto e disciplina, che versano in condizioni economiche disagiate.

#### **Art. 7 Corredo**

Il convittore deve essere fornito di un corredo personale come richiesto dal modello. Ogni capo di biancheria o indumento è contrassegnato dal corrispondente **numero di matricola** e custodito dal personale addetto al guardaroba. Il servizio di lavanderia e stireria attiene solo alla biancheria intima.

La fruizione del servizio di guardaroba è consentito in orari e giorni prestabiliti all' inizio dell'anno scolastico. Il presente articolo non si applica al semiconvitto

#### **Art. 8 Vitto**

Il vitto è uguale per tutti e non è consentito alcuna deroga al normale regime dietetico, salvo il caso di prescrizione da parte del medico curante.

Non è consentita la cottura o la confezione di vivande a parte per conto dei convittori.

Per un buon funzionamento del servizio di mensa viene istituita una commissione consultiva, presieduta dal Dirigente Scolastico o suo Collaboratore e composto da:

- Istitutore Coordinatore o suo delegato;
- Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
- Cuoco del Convitto;
- Rappresentante del Comitato del Convitto

#### **Art. 9 Comitato del convitto**

All'inizio dell'anno scolastico è istituito il Comitato del Convitto, formato da sei convittori e da un semiconvittore per ogni anno di corso. L' assemblea dei convittori e semiconvittori elegge a scrutinio segreto ciascuno dei componenti del Comitato

Il Comitato interpreta le richieste e le esigenze dei convittori, formula proposte scritte, richiede incontri con il coordinatore o suo delegato. Le attività del comitato sono funzionali al miglioramento della vita in convitto, alle esigenze del semiconvitto ed in particolare sono finalizzate alla formulazione delle seguenti proposte:

- attuazione di iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo;
- acquisto di libri e pubblicazioni;
- acquisto di attrezzature sportive e ricreative;
- variazione temporanea o permanente del menù giornaliero secondo le modalità previste dall'art. 8 del Regolamento;
- programmazione del tempo libero: attività sportive, ricreative, cinema e tv

Il Comitato del Convitto inoltre segnala al Coordinatore o suo delegato eventuali problematiche didattiche, educative ed organizzative al fine di migliorare il funzionamento organico del Convitto.

#### **Art. 10 Assistenza medica**

Il convitto garantisce la presenza di personale infermieristico, presso la struttura, negli orari stabiliti e comunicati a inizio anno scolastico.

Il convittore o semiconvittore ammalato può trattenersi a letto su segnalazione dell'Infermiera e con l'approvazione dell'Istitutore in servizio o in assenza dell'Infermiera su autorizzazione dell'Istitutore.

Gli interventi del personale ed i locali adibiti a infermeria sono solo ed esclusivamente volti al primo soccorso o a medicazioni di modesta entità. Ove si riscontri l'urgenza o la gravità del caso il personale (infermiera o in sua assenza gli istitutori) provvederà a rivolgersi all'assistenza delle strutture sanitarie preposte

Le altre prestazioni (assistenza medica di base, prestazioni mediche specialistiche, farmaci, ecc...) sono di competenza della famiglia dello studente.

In caso di malattia del convivente o semiconvivente verranno immediatamente informati i genitori, al protrarsi della stessa o in caso di particolari gravità, il convivente o semiconvivente deve rientrare in famiglia accompagnato dal genitore.

In caso di malattia superiore ai 5 giorni è richiesto il certificato medico per il rientro in Convitto.

Eventuali terapie prescritte dal medico saranno comunicate, dai genitori, all'infermiere e/o al personale educativo affinché provveda in maniera corretta alla realizzazione delle stesse.

Eventuali allergie alimentari, intolleranze di qualsiasi tipo devono essere tempestivamente comunicate dalla famiglia al personale; nel caso riguardassero alimenti, le patologie devono essere documentate e certificate.

## Titolo II

### Gestione dei tempi, delle attività e rapporti con le famiglie

#### Art. 11 Organizzazione dei tempi in convitto

- La fruizione del Convitto è prevista sulla base del calendario scolastico.
- Le attività terminano alla fine delle lezioni scolastiche del giorno di interruzione delle lezioni e riprendono alle ore 07.00 del giorno della ripresa delle lezioni, in tale giorno il convivente è tenuto a presentarsi prima in Convitto e poi a scuola. Prima di rientrare in famiglia, previa richiesta, si consente di pranzare in convitto.

Al termine delle lezioni il convivente è tenuto ad aspettare, presso il punto di ritrovo stabilito, l'istitutore o il personale preposto all'accompagnamento in Convitto. Si richiede il medesimo comportamento quando le lezioni non vengono effettuate (per sciopero e /o assemblea sindacale del personale docente) o terminano prima dell'orario previsto. I convittori maggiorenni in possesso del consenso da parte dei genitori richiesto a inizio anno, possono recarsi in Convitto e a scuola autonomamente. Il convivente è accompagnato a scuola dall'istitutore o dal personale preposto a tal fine.

- L'organizzazione degli orari è scandita secondo il rispetto delle regole comuni di convivenza civile, nel rispetto delle esigenze dei convittori e si articola nel modo seguente:

Ore	<b>6.15</b>	<b>studio facoltativo</b>
Ore:	7.15	sveglia, doccia
Ore:	7.15 - 7.45	colazione
Ore:	7.50 - 8.00	uscita dal Convitto per lezioni scolastiche
		<b>I Convittori che rientrano in convitto dopo le ore 8,05 saranno accompagnati a scuola per l'inizio della seconda ora.</b>
		<b>Non è consentito accedere alle stanze durante l'attività didattica se non per comprovati gravi motivi.</b>
Ore:	13.15	pranzo:
Ore:	13.40 - 14.30	pausa ricreativa, uscita giornaliera:
Ore:	14.30 - 16.15	attività di studio guidato: obbligatorio.
Ore:	16.15 - 16.30	pausa ricreativa, merenda
Ore:	16.30 - 17.30	attività di studio guidato: obbligatorio

Ore	17.30 - 19.30	altre attività, doccia, uscita giornaliera
Ore:	19.30	cena
Ore:	19.45 - 21.00	altre attività, uscita giornaliera
Ore:	21.00 - 21.30	pulizie personali, ordine nelle stanze
Ore:	21.30 -	studio, visione TV, altre attività, riposo
Ore:	22.30	rientro in camera
Ore:	23.00	riposo

I convittori sono tenuti ad alzarsi sollecitamente all'orario stabilito, a curare la pulizia personale e a riordinare con cura gli effetti personali;  
Non è consentito portare nelle stanze i cibi non consumati durante il pasto, salvo in caso di malattia;

#### **Art 12 Organizzazione dei tempi del semiconvitto.**

- La fruizione del Semiconvitto da parte dei semiconvittori è prevista sulla base del calendario scolastico dal lunedì al venerdì.  
**Non sono ammesse uscite anticipate e successivo rientro al semiconvitto. Non si concedono due permessi nello stesso giorno**
- Le attività terminano alla fine delle lezioni scolastiche del giorno di interruzione delle lezioni e riprendono il giorno di ripresa delle lezioni. Prima di rientrare in famiglia previa richiesta, si consente di pranzare in convitto

Al termine delle lezioni il semiconvittore è tenuto ad aspettare presso il punto di ritrovo stabilito l'Istituto o il personale preposto all'accompagnamento in Convitto. Lo stesso comportamento deve essere tenuto ogni qualvolta le lezioni non vengano effettuate (per sciopero e /o assemblea sindacale del personale docente) o vengano sospese prima dell'orario previsto. I semiconvittori maggiorenni in possesso del consenso da parte dei genitori richiesto a inizio anno, possono recarsi in Convitto e a scuola autonomamente.

L'organizzazione delle attività di semiconvitto è scandita secondo il rispetto delle regole comuni di convivenza civile e delle esigenze dei semiconvittori e si articola nel seguente modo:

Ore 13.15	pranzo:
Ore 13.40 – 14.30	pausa ricreativa
Ore 14.30 – 16.15	attività di studio guidato: obbligatorio
Ore 16.15 – 16.30	pausa ricreativa, merenda
Ore 16.30 – 17.30	attività di studio guidato facoltativo.

Non è consentito asportare i cibi non consumati durante il pasto

#### **Art.13 Organizzazione dello studio guidato**

L'attività di studio guidato inizia alle ore 14.30 e termina alle ore 17.30, con un intervallo e la consumazione della merenda dalle ore 16.15 alle ore 16.30. All'inizio dell'anno scolastico il Collegio Istitutori individua un numero variabile di gruppi studio ciascuno composto, rispettivamente, dalle classi prime, seconde, e terze di convittori e semiconvittori. Per le classi quarte, quinte e seste si individuano dei gruppi di livello formati da convittori meritevoli e frequentanti la stessa tipologia di corso. Dalle ore 16.30 alle ore 17,30 l'attività del semiconvitto è facoltativa, previa richiesta presentata al D.S. all'inizio dell'anno scolastico Ad ogni gruppo studio viene assegnato un istitutore responsabile Lo svolgimento dell'attività di studio è

finalizzata a:

- garantire un ordinato e corretto svolgimento delle attività di studio,
- garantire un adeguato supporto didattico, ciascun istitutore secondo le proprie competenze,
- favorire l'acquisizione di un adeguato metodo di studio.

Durante lo studio obbligatorio è consentito l'uso dell'aula di informatica, della biblioteca e di altre aule adibite allo studio individuale o di gruppo, solo se preventivamente concordato con l'istitutore responsabile. All'inizio dell'anno scolastico, e compatibilmente con le altre attività programmate, si individuano gli istitutori responsabili dell'aula di informatica e della biblioteca.

Qualsiasi altra attività fuori dalla classe deve essere adeguatamente programmata con il convittore e vigilata dall'istitutore a tale scopo preposto, eventualmente con l'ausilio dei Collaboratori Scolastici.

Le altre attività sono svolte ed organizzate secondo quanto stabilito dal P.O.F e dalla programmazione educativa elaborata da ciascun istitutore, compatibilmente allo studio obbligatorio previsto.

Durante lo studio è fatto divieto di uso del cellulare. Inoltre qualora l'allievo/a fosse sorpreso a fare un uso improprio del telefono cellulare, riprese, foto o registrazioni, l'Istitutore è tenuto a ritirare immediatamente il cellulare e a darne comunicazione al Dirigente Scolastico che provvederà a convocare il Collegio degli Istitutori per la sospensione immediata dell'alunno/a dal Convitto o Semiconvitto per un numero di giorni non inferiore a cinque. In questo caso il Dirigente Scolastico potrà procedere alla consegna del telefono cellulare all'Autorità Giudiziaria per verificare se esistano gli estremi per una denuncia.

#### **Art. 14 Rapporti con le famiglie**

Al fine di realizzare un proficuo rapporto di collaborazione il Personale Educativo mantiene i contatti con le famiglie dei convittori e dei semiconvittori.

Altri incontri con il personale educativo si svolgono in concomitanza con i colloqui generali tra genitori e docenti previsti durante l'anno scolastico.

E' possibile richiedere un colloquio con il singolo Educatore previo appuntamento.

Qualsiasi comunicazione convitto-famiglia avviene tramite il diario/libretto personale.

#### **Art. 15 Responsabilità per danni materiali**

I danni prodotti da colpevoli non identificati, ma sicuramente commessi da convittori o semiconvittori, verranno addebitati ai presenti in convitto nel momento in cui si sono verificati gli eventi dannosi.

Gli alunni sono tenuti a collaborare con il personale educativo ed ATA affinché i locali, l'arredamento ed il materiale di convitto vengano usati con la dovuta accortezza per evitare danneggiamenti.

Sarà, pertanto, opportuno che ogni convittore, all'inizio dell'anno scolastico, verifichi lo stato dei beni a lui assegnati e segnali eventuali anomalie tramite il verbale di consegna e riconsegna.

Nel corso dell'anno scolastico verrà fatta periodica verifica sullo stato di conservazione degli stessi da parte del personale scolastico.

**Nelle stanze adibite al riposo notturno è vietato l'accesso di persone estranee al convitto salvo autorizzazione del personale educativo.**

### **Titolo III**

#### **Disposizioni disciplinari**

##### **PREMESSA**

- **Il presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. E' coerente e funzionale al POF dell'istituto scolastico e**

dall'istituto.

- **I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno del convitto. Essi tengono conto della situazione personale del convittore o semiconvittore e tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza**
- **La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito.**

#### **Art. 16 Mancanze LIEVI – GRAVI – GRAVISSIME**

**1. Si configurano come mancanze lievi:**

- a) presentarsi in studio in ritardo
- b) disturbare ripetutamente durante lo studio - mangiare, bere durante lo studio
- c) tenere comportamenti non corretti nell'ambito del convitto (spingere i compagni, urlare, usare un linguaggio volgare e irrispettoso)
- d) non avere cura dell'igiene e del decoro della propria persona
- e) l'accesso alle camere per scopi diversi dal riposo e dalla cura dell'igiene personale  
l'uso e la conservazione di alimenti nelle camere
- f) Esporre o appendere ai muri ed alle ante degli armadi poster che deturpano gli ambienti nonché tenere in convitto, oggetti pericolosi e animali.
- g) l'utilizzo disordinato di effetti personali nelle camere
- h) utilizzare strumenti sonori nelle camere e disturbare nelle camere durante le ore di riposo
- i) L'uso dei distributori automatici durante lo studio obbligatorio e dalle ore 21,30 alle ore 7,15

**2. Si configurano come mancanze gravi:**

- a) Esporre e/o utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici durante lo studio, nel reparto mensa (durante la colazione, il pranzo, la merenda e la cena) e nelle camere durante le ore di riposo e dopo le 21,30
- b) Fumare (anche le sigarette elettroniche) nei locali del Convitto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola
- c) Mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Personale scolastico, ai compagni
- d) Trascorrere le ore di ricreazione negli orari non consentiti oltre il piazzale antistante il Convitto ed il viale pedonale (si allega piantina con gli spazi consentiti ombreggiati) e negli spazi non consentiti a tale scopo.
- e) Imbrattare le pareti dei locali, rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature del convitto per dolo, negligenza, o disattenzione.
- f) Avere un abbigliamento indecoroso ed inadatto all'ambiente educativo quale è il convitto e la scuola.
- g) Assumere in Convitto comportamenti scorretti sia nei gesti che nel linguaggio (turpiloquio, bestemmia, ecc.).
- h) L'uso scorretto e/o non giustificato di biciclette, ciclomotori, automobili e di qualsiasi altro mezzo di locomozione nell'ambito del convitto
- i) Detenere e fare uso di sostanze alcoliche e superalcoliche, anche durante le ore di libera uscita.
- j) Apportare modifiche anche provvisorie all'impianto elettrico (Es.: L'uso di stufette, tv, fornelli, scaldini, frigoriferi e altri apparecchi elettrici.
- k) Attuare dei comportamenti che impediscono una corretta comunicazione Convitto famiglia e convitto/scuola (es. manomettere il diario/libretto)

- l) Non svolgere lo studio obbligatorio, regolato da orari stabiliti e/o tenere una frequenza saltuaria con assenze non giustificabili.
  - m) Uscire senza L'AUTORIZZAZIONE e/o senza aver indicato l'uscita sull'apposito modello. Non rispettare l'orario di rientro indicato nel permesso di uscita.
  - n) Detenere e/o far scoppiare petardi ed assimilati
  - o) Reiterare un comportamento scorretto per tre volte, segnalati da altrettanti rimproveri scritti sul libretto
3. Si configurano come **mancanze gravissime**
- a) Compiere atti che violano la dignità della persona, costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste.
  - b) sottrarre beni o materiali a danno di compagni, del personale, dell'istituzione scolastica
  - c) compiere atti di vandalismo su cose.
  - d) Compiere atti di violenza su persone.
  - e) Agire mettendo in pericolo se stessi e gli altri (es. correre a velocità eccessiva all'interno dell'Istituto, sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori ecc.)
  - f) Fare uso e spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'istituzione scolastica e negli spazi adiacenti.
  - g) Raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione.
  - h) Falsificare o manomettere documenti ufficiali come registri o pagelle.
  - i) Assumere un comportamento omertoso di complice reticenza, avendo assistito ad azioni qualificabili come mancanze gravi e/o gravissime.

### Art. 17 Violazioni e sanzioni

1. Le mancanze previste nell'art. 15.1 sono sanzionate dall'istitutore che le rileva con il rimprovero/ammonizione. Il provvedimento viene riportato nel registro del Convitto ad eccezione delle mancanze previste all'art 15.1 di cui alle lettere a) e b), il cui provvedimento è riportato sul registro di classe. Vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul diario/libretto personale dello studente. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore.  
Dopo la terza ammonizione, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, deve essere punito, su iniziativa del Coordinatore, con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.
2. Le mancanze gravi di cui alle lettere a),b),c),d),e),f),g),h), **dell'art.15.2** vengono sanzionate con ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico o un suo delegato, comunicata alla famiglia che controfirma per presa visione. La violazione di cui alla lettera b) dell'art. 15.2. prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici. Eventuali telefoni dovranno essere custoditi spenti, nelle cartelle o nelle tasche e per nessuno motivo potranno essere esposti e/o utilizzati. La mancanza di cui alla lettera a) dell'art. 15.2 comporta il sequestro del telefono cellulare da parte dell'Istitutore che lo restituirà al termine di tutte le attività di studio giornaliera. Le violazioni di cui alle lettere i), j),k),l),m), n),o) **dell'art. 15.2** vengono sanzionate con la sospensione dal Convitto, con obbligo della frequenza scolastica, fino a un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità e durata nel tempo delle mancanze. Il provvedimento viene assunto dal Collegio Istitutori con la presenza di tutte le componenti. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa



l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Dirigente.

3. Tutte le mancanze gravissime di cui all'art. 15.3 vengono punite con la sospensione dal Convitto per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni. La sanzione può prevedere anche l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato.

Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente. Gli Operatori Scolastici che vedessero comportamenti che si configurano come possibile uso o spaccio di sostanze stupefacenti, dovranno immediatamente avvisare il Dirigente Scolastico.

I provvedimenti, oltre i 15 giorni, vengono assunti dal Consiglio d'Istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

### **Art. 18 Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio**

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 15.1 (nei casi di cui alle lettere a), b), e art 15.2 (alle lettere d), è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il libretto personale dell'alunno.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dal Convitto e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.

Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Il convittore/semiconvittore ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico o un suo delegato, e dal coordinatore del Convitto, congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.

A seguito dell'audizione il Dirigente Scolastico potrà avvalersi del parere dell'Ufficio di Dirigenza o di altro Organo interno alla Scuola che ne abbia competenza, per valutare la gravità dei comportamenti contestati.

Al fine, potrà seguire:

- a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
- b) la riammissione degli atti al Collegio Istitutori o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento

sul provvedimento disciplinare da assumere.

### **Art. 19 Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale**

L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Nel caso in cui l'Organo Collegiale (Collegio Istitutori o Consiglio d'Istituto) non ravvisi l'opportunità di irrogare le sanzioni di propria competenza, il provvedimento sarà preso dall'altro Organo Collegiale.

Al Consiglio di Istituto potrà essere invitato il coordinatore del convitto/o suo delegato al fine di delineare un profilo, il più esauriente possibile, del convittore/semiconvittore a cui sono state fatte le contestazioni di addebito e delle situazioni in cui questi comportamenti si sono manifestati.

### **Art. 20**

**I convittori e semiconvittori che durante la libera uscita assumano comportamenti che configurano mancanze disciplinari, queste e le relative sanzioni saranno valutate secondo l'Art. 15 e 16 del presente regolamento**

### **Art. 21**

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

### **Art. 22**

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità convittuale, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

### **Art. 23**

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni il Convitto mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità convittuale. Laddove il Collegio degli Istitutori, sentita la famiglia, ravvisi la possibilità di offrire al convittore/semiconvittore un percorso individualizzato che favorisca il raggiungimento degli obiettivi educativi definiti nell'atto sanzionatorio, può convertire il periodo di allontanamento dal Convitto in attività socialmente utili o nell'obbligo di presenza in Convitto per la partecipazione ad attività finalizzate a favorire la rielaborazione e la responsabilizzazione.

### **Art. 24**

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica

### **Art. 25**

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle

Il documento è stato approvato / **rettificato** con delibera del Consiglio d'Istituto in data 16 dicembre 2016

lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

#### **Art. 26**

Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

#### **Art. 27 Impugnazioni**

Avverso i provvedimenti assunti dagli Istitutori è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo gli Istitutori coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.

Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 26.

Avverso i provvedimenti assunti dal Collegio Istitutori o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

#### **Art. 28**

L'Organo di Garanzia interno è composto da:

- Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede
- Un Istitutore designato dal Collegio Istitutori, che designa anche un membro supplente;
- un genitore, eletto nel Consiglio d'Istituto e designato dall'Assemblea dei genitori Rappresentanti, la quale designa anche un membro supplente;
- uno studente eletto nel "comitato di Convitto", il quale designa anche un membro supplente.

Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.

#### **Art. 29**

L'Organo di garanzia rimane in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

#### **Art. 30**

L'organo di garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

#### **Art. 31**

Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 32**

Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle

studentesse e degli studenti della scuola secondaria” può ricorrere all’Organo di Garanzia istituito presso l’Ufficio scolastico regionale.

#### **Titolo IV**

### **Disposizioni generali dei permessi di uscita, delle assenze e dei ritardi**

#### **Art. 33 permessi di uscita dei convittori**

Il convittore è sotto la responsabilità dell’Istituzione dal momento in cui si presenta in Convitto, prima dell’inizio delle lezioni e fino a quando esce dal convitto al termine delle attività il convittore esce dal Convitto al termine dell’attività didattica e rientra il lunedì successivo (o il giorno successivo alla festività).

**Uscita giornaliera permanente:** possono usufruire dell’uscita di cui all’apposito modello (senza accompagnamento da parte del personale educativo) tutti i convittori che ne abbiano fatto richiesta preventiva all’atto dell’iscrizione. Il Collegio Istitutori ha facoltà di revocare tale permesso in via temporanea, in base all’articolo 17 in combinato disposto con gli art.16,18 e 19. Non è consentito l’uso di motori e ciclomotori per e durante l’uscita giornaliera

La responsabilità dell’Istituzione scolastica cessa dal momento in cui il convittore lascia il convitto per la libera uscita o per rientrare in famiglia od altro luogo di privata dimora ed inizia nel momento in cui il ragazzo rientra in convitto.

**Uscite infrasettimanali occasionali:** la richiesta di uscita infrasettimanale è sottoscritta dal genitore o chi ne esercita la potestà anche per il convittore maggiorenne. Il coordinatore autorizza la richiesta solo se presentata con l’apposito diario/libretto entro il primo giorno di rientro in convitto (il lunedì o dopo il festivo) e se adeguatamente motivata. Sull’adeguatezza della motivazione e l’attendibilità della richiesta può essere consultato il genitore. Solo per motivi urgenti la richiesta può essere inviata a mezzo fax confermato telefonicamente.

#### **Il rientro deve avvenire per le ore 23,00.**

Non è consentito l’uso di motori e ciclomotori per e durante l’uscita.

**Rientro in famiglia infrasettimanale occasionale:** la richiesta deve essere sottoscritta dal genitore anche per il convittore maggiorenne, deve essere presentata con l’apposito diario/libretto il primo giorno di rientro in convitto (secondo il calendario scolastico), deve essere specificata la motivazione ed autorizzata dal coordinatore. Solo per motivi urgenti la richiesta può essere inviata a mezzo fax confermato telefonicamente. **Eventuali uscite infrasettimanali e/o rientri in famiglia infrasettimanali permanenti sono autorizzati dal Dirigente Scolastico.**

**Ritardi:** per ritardo si intende il convittore che non rientra in Convitto entro l’ora di inizio delle lezioni scolastiche. Il convittore in ritardo, anche se maggiorenne, rientra in Convitto solo con giustificazione adeguatamente motivata, sottoscritta dal genitore ed accettata dal coordinatore.

Durante le lezioni può essere ammesso a scuola e in convitto esclusivamente dal D.S. o suo collaboratore.

**Assenze:** per assenza si intende il convittore non presente nell’istituzione scolastica (scuola e/o convitto).

L’assenza deve essere giustificata dal genitore, presentata il primo giorno di rientro in Convitto ed accettata dal coordinatore solo se adeguatamente motivata. Se superiore a cinque giorni è richiesto il certificato medico.

Le assenze da scuola per qualsiasi motivo sono giustificate dal coordinatore del Convitto.

#### **Art. 34 permessi di uscita dei semiconvittori**

Il semiconvittore è sotto la responsabilità dell’Istituzione Scolastica dal momento in cui entra a scuola, all’inizio delle lezioni. Il semiconvittore esce dall’Istituzione al termine delle attività di semiconvitto.

Le uscite o gli ingressi fuori orario e le giustificazioni di assenze devono essere segnalati

**In vigore dal 15 giugno 2007**

tempestivamente su apposito diario/libretto di semiconvitto che verrà consegnato ad ogni studente all'inizio dell'attività di semiconvitto.

E' facoltà del Dirigente scolastico o dell'educatore verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. Solo per motivi urgenti le richieste di uscita o di entrata fuori orario possono essere inviate a mezzo fax, previa comunicazione telefonica da parte dei genitori (o personale per i maggiorenni).

L'eventuale richiesta di non partecipazione alle attività di semiconvitto, deve essere presentata come richiesta di uscita anticipata alla Direzione.

Le richieste di entrata e uscita in orari non compatibili, non saranno ammesse se non nei casi motivati e autorizzati.

#### **Art. 35 Disposizioni finali**

Le disposizioni di cui al presente Regolamento sono applicabili per quanto non in contrasto con le disposizioni di legge e dei regolamenti in vigore o da emanare.

#### **Art. 36**

Del presente regolamento, affisso all'Albo del CONVITTO in via permanente, è fornita copia a tutti i convittori e semiconvittori e alle famiglie.